



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 56 del 14/04/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ASSISTENZA TERRITORIALE E PREVENZIONE 3 aprile 2009, n. 91

Art. 6 del Regolamento regionale 10 gennaio 2006, n. 1 “Requisiti minimi e criteri generali per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari - Approvazione del Registro regionale. Secondo aggiornamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80

Vista la Legge regionale 24 marzo 1974 n. 18

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997 n. 7

Vista la Deliberazione di Giunta regionale 28 luglio 1998 n. 3261 e successive integrazioni;

In Bari presso la Sede del Servizio Assistenza Territoriale e Prevenzione, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 2, riceve dal Dirigente dello stesso la seguente relazione:

Con legge 21 dicembre 1999, n.526, con cui sono state apportate, tra l'altro, modifiche al D.Lgs. 26 maggio 1997, n.155, “ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernente l'igiene dei prodotti alimentari”, è stato demandato alle Regioni e alle Province autonome il riconoscimento dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art.3 del citato Decreto legislativo. In particolare l'art.10 a comma 3- (art. 3 bis) della Legge 21 dicembre 1999, n.526 ha stabilito la procedura per tale riconoscimento, prevedendo altresì l'iscrizione di detti laboratori in appositi elenchi regionali.

Ai sensi del punto 5 del suddetto art.3bis, veniva altresì affidato al Ministero della Salute il compito di fissare, con apposito decreto, i requisiti minimi e i criteri generali per il riconoscimento sia dei laboratori esterni alle industrie alimentari che effettuano le analisi ai fini dell'autocontrollo di cui all'art. 3 del D.Lgs.155/97, sia di quelli che effettuano analisi su alimenti di origine animale regolamentati da normativa specifica nonché sui prodotti destinati ad un'alimentazione particolare.

La disciplina sanitaria relativa alla produzione e all'immissione in commercio degli alimenti prevede, nell'ambito dei piani di autocontrollo predisposti da ciascuna azienda, l'effettuazione di specifiche analisi che possono essere svolte presso laboratori interni alla stessa azienda o presso laboratori esterni, appositamente riconosciuti a tal fine.

Con l'Accordo della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni del 17 giugno 2004 sono stati fissati i "Requisiti minimi e criteri per il riconoscimento dei laboratori di analisi non annessi alle industrie alimentari, ai fini dell'autocontrollo"

Con deliberazione di Giunta Regionale n.101 del 15 febbraio 2005, la Regione nel recepire il suddetto Accordo si è riservata di adottare con successivo atto di Giunta, la definizione di un'organica disciplina delle procedure autorizzative dei suddetti laboratori per essere iscritti in apposito elenco regionale che l'accordo rinvia alla competenza regionale.

Col Regolamento Regionale 1/2006 sono state stabilite le suddette procedure autorizzative al fine dell'inserimento dei laboratori nel registro regionale.

Lo stesso prevede all'art. 3 i requisiti minimi che i suddetti laboratori devono possedere per l'inserimento nell'elenco regionale ed all'art. 4 le modalità della istanza da inviare alla Regione per il tramite dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL competenti;

Il comma 2 del predetto articolo prevede, inoltre, che tali laboratori debbono essere accreditati alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per le singole prove o gruppi di prove o devono dimostrare di aver avviato le procedure finalizzate all'ottenimento dell'accreditamento che comunque dovrà essere acquisito entro 36 mesi dalla data di iscrizione nell'elenco regionale;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 09 luglio 2007 n. 117 è stato approvato il registro regionale suddetto;

Con Determinazione del Dirigente del Settore Assistenza Territoriale e Prevenzione del 12 novembre 2007 n. 201 è stato approvato il primo aggiornamento del registro regionale suddetto;

l'Ufficio ha successivamente esaminato sia le istanze ex novo che le integrazioni documentali delle restanti in itinere pervenute entro il 28/02/2009, istruite e trasmesse col relativo parere favorevole dai competenti Dipartimenti di Prevenzione delle AASSLL;

Per quanto sopra, atteso che l'art. 5 del Regolamento Regionale 1/2006 prevede l'iscrizione con Determinazione Dirigenziale dei suddetti laboratori nel registro regionale previsto dall'art. 2 ed istituito presso l'Assessorato alle Politiche della Salute della regione Puglia, si ritiene di dover approvare il secondo aggiornamento del registro regionale dei laboratori approvato con Det. Dir. 09/07/2007 n.117

Sezione Contabile:

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale

Il Dirigente dell'Uff.2

Dr.Onofrio Mongelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ASSISTENZA TERRITORIALE
E PREVENZIONE

- sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dal Dirigente dell'Ufficio interessato;

- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio 2;

- Richiamato, in particolare il disposto dell'Art.6 della L.R. 4 Febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA

- di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato e di approvare il secondo aggiornamento del registro regionale concernente l'elenco dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le industrie alimentari e delle relative prove accreditate o in corso di accreditamento, di cui all'allegato A del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di prevedere l'aggiornamento del suddetto registro qualora altri laboratori, espletato l'accertamento amministrativo previsto dall'art. 5, soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 ovvero a seguito dell'avvenuta certificazione delle prove dei laboratori in fase di accreditamento, che dovrà essere comunque acquisito entro 36 mesi dall'adozione dei relativi provvedimenti ;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito Web della Regione

Il Dirigente del Servizio
Dr. Fulvio Longo